



Skandia Vita S.p.A.

Impresa di assicurazione appartenente al Gruppo Skandia

Condizioni contrattuali relative a Ad Personam unit linked - *Serie II*,
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Il presente contratto è un contratto a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi, il cui importo è direttamente collegato al valore delle quote di Fondi esterni prescelti. Le prestazioni assicurate sono quindi integralmente correlate al valore delle quote dei Fondi esterni in cui viene investito il premio.

Le prestazioni assicurate sono descritte al successivo art. 2.

Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dalla Compagnia in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato, non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

Art. 2 - Capitale assicurato

Il capitale assicurato, in caso di decesso dell'Assicurato, varierà, a seconda dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,01% del controvalore delle quote acquisite nei Fondi esterni. Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
18-34	105%
35-44	103%
45-54	101%
55-64	100,5%
65-74	100,1%
75 e oltre	100,01%

Il controvalore delle quote attribuite al contratto, ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav per ciascun fondo esterno, come meglio specificato al successivo art. 14bis.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento, derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte della Compagnia, il certificato di decesso dell'Assicurato.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 15.

Art. 3 - Fondi esterni/linee gestite a cui è collegata la prestazione

Il premio verrà investito, secondo la scelta del Contraente, nei Fondi esterni/linee "LongShort" elencati nella Tabella Riepilogativa dei Fondi, in allegato alla Nota Informativa.

Il Contraente può scegliere di allocare il premio secondo la percentuale ed il profilo di rischio desiderati selezionando un massimo di 40 Fondi esterni/linee "LongShort" a sua scelta per polizza.

Nel caso in cui uno o più Fondi esterni prescelti dal Contraente siano temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D e successive modifiche e integrazioni o siano stati chiusi dalla società di gestione, la Compagnia provvederà - in caso di investimento derivante da versamento di premio - ad investire, in via automatica, la percentuale di premio destinata a tale/i Fondo/i o - in caso di switch - ad effettuare l'operazione di switch, sempre in via automatica, nel Fondo Anima Liquidità (cod. AN5001).

I Fondi esterni - compreso il Fondo Anima Liquidità - sono dettagliatamente descritti negli Stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni e successive modifiche e integrazioni, dove sono indicati inoltre la forma organizzativa, la sede legale e la relativa società di gestione degli OICR proposti. La Compagnia identifica periodicamente dei portafogli consigliati relativi a differenti profili di rischio, costruiti sulla base del continuo monitoraggio dei Fondi esterni selezionabili dal Contraente. Tali portafogli sono disponibili presso la Società distributrice.

Il contratto prevede la sottoscrizione di combinazioni predefinite di fondi esterni (cd. Linee gestite di tipo "LongShort") gestite nel corso del tempo dalla Compagnia. Ogni linea gestita di tipo "LongShort", è composta da due specifici fondi esterni in cui il premio viene inizialmente suddiviso al 50%:

- un fondo esterno gestito attivamente con un obiettivo di sovra performance dell'indice di riferimento (componente Long);
- un fondo esterno gestito passivamente, con l'obiettivo di replicare inversamente, sia al rialzo che al ribasso, l'andamento del l'indice di riferimento (componente Short).

La Compagnia gestisce le combinazioni predefinite selezionando, monitorando e ribilanciando i fondi esterni che compongono la linea "LongShort" con l'obiettivo di generare, tramite l'azione combinata della componente Long (in grado di produrre extra-performance rispetto all'indice di riferimento e quindi rispetto al mercato) e di quella Short (che riduce la direzionalità del portafoglio ai mercati), rendimenti scarsamente correlati all'andamento dei mercati azionari, nei limiti di una misura di rischio ex ante definita per ciascuna linea "LongShort".

La Compagnia, attraverso l'Attività di gestione realizzata, effettuerà un ribilanciamento degli investimenti ai fini del ripristino delle percentuali definite dagli investimenti iniziali, senza tuttavia modificare nel tempo i fondi esterni che compongono ciascuna linea gestita "LongShort".

Tale ribilanciamento verrà effettuato mensilmente il secondo venerdì di ogni mese attraverso il disinvestimento del controvalore delle quote delle attività finanziarie che compongono ciascuna linea "LongShort" e il contestuale investimento delle stesse, nelle proporzioni definite dai pesi degli investimenti iniziali.

La Compagnia comunicherà al Contraente il numero e il valore delle quote assegnate a seguito di ogni attività di ribilanciamento attraverso l'estratto conto annuale.

In casi limite di sopraggiunta indisponibilità permanente di uno dei fondi esterni che compongono la linea gestita di tipo

“LongShort”, o nel caso la Compagnia valuti che una modifica delle caratteristiche gestionali degli stessi, possa pregiudicare la possibilità della linea “LongShort” di realizzare gli obiettivi di gestione dichiarati, la combinazione predefinita verrà chiusa a nuove sottoscrizioni, versamenti aggiuntivi e operazioni di switch in entrata e il controvalore delle quote presenti su tale linea “LongShort” verrà autonomamente disinvestito dalla Compagnia e reinvestito il medesimo giorno di riferimento nella Linea Liquidità di seguito descritta senza l’applicazione di costi aggiuntivi.

Nel caso di indisponibilità solo temporanea di uno dei fondi esterni che compongono la linea “LongShort”, non potranno essere eseguite dalla Compagnia nuove richieste di sottoscrizione, di versamenti aggiuntivi e operazioni di switch in entrata sulla stessa. In tali casi la Compagnia provvederà ad investire il premio versato o ad effettuare l’operazione di switch direttamente sulla Linea Liquidità.

L’investimento effettuato autonomamente dalla Compagnia nella Linea Liquidità verrà comunicato tempestivamente al Contraente e resterà tale sino a successiva richiesta di switch da parte dello stesso.

Art. 3 bis - Servizi opzionali e aggiuntivi

Il presente contratto offre al contraente la possibilità di sottoscrivere i seguenti servizi aggiuntivi e opzionali, di seguito descritti: Programma Stop Loss e Programma Periodico di Investimento.

Sia il servizio Programma Stop Loss sia il servizio Programma Periodico di Investimento possono essere richiesti dal Contraente in qualsiasi momento in corso di contratto, tramite l’apposito modulo disponibile presso la Società Distributrice.

Si pone l’attenzione del Contraente sul fatto che i due servizi non possono essere attivi sul contratto contemporaneamente. In particolare:

- l’eventuale richiesta di adesione al Programma Stop Loss su un contratto su cui è già attivo il Programma Periodico di Investimento ricevuta dalla Compagnia viene ritenuta non eseguibile;
- l’eventuale richiesta di adesione al Programma Periodico di Investimento su un contratto su cui è già attivo il Programma Stop Loss ricevuta dalla Compagnia comporta automaticamente la revoca di quest’ultimo e la contestuale attivazione del Programma Periodico di Investimento. Fermo restando quanto sopra definito, per il Contraente che richieda di aderire al Programma Stop Loss è disponibile anche la modalità “Stop Loss con successivo Programma Periodico di Investimento”. Questa modalità prevede l’adesione al Programma Stop Loss e, nel solo caso in cui si verificano le condizioni per l’investimento nella Linea Liquidità previste dallo stesso, la successiva attivazione automatica da parte della Compagnia del servizio Programma Periodico di Investimento. In questo caso non sarà quindi necessario sottoscrivere un’ulteriore richiesta di adesione al Programma Periodico di Investimento nel momento in cui il contratto sarà investito interamente nei fondi componenti la Linea Liquidità.

Programma Stop Loss

Il servizio Programma Stop Loss può essere richiesto dal Contraente in qualsiasi momento in corso di contratto.

Attraverso la sottoscrizione del “Programma Stop Loss” il Contraente dà l’incarico alla Compagnia:

- di calcolare quotidianamente, in ogni giorno lavorativo ed in base all’ultimo valore delle quote disponibile, l’indice di rendimento di polizza Money Weighted Rate of Return (MWRR), come di seguito definito;
- di calcolare quotidianamente, in ogni giorno lavorativo (giorno di rilevazione), l’incremento o decremento percentuale dell’indice di rendimento di polizza MWRR di tale giorno rispetto al valore massimo dell’indice stesso, come di seguito definito;
- nel caso il cui tale calcolo registri un decremento pari o superiore al 5% o al 10% (in base alla percentuale scelta dal Contraente in sede di sottoscrizione del Programma Stop Loss), di disinvestire l’intero controvalore di tutte le quote attribuite al contratto;
- di investire tale controvalore nella linea gestita denominata “Linea Liquidità”, di seguito descritta.

Money Weighted Rate of Return (MWRR)

L’indice Money Weighted Rate of Return (MWRR) misura il rendimento del contratto calcolato rispetto al controvalore medio delle quote attribuite allo stesso in un determinato periodo di tempo definito periodo di osservazione ($t_0..t_n$).

L’indice MWRR è calcolato quotidianamente, nel giorno di rilevazione (t_i), come segue:

$$MWRR_{t_i} = \frac{(V_{t_i} - V_{t_0}) - \sum_{t_0..t_i} P_t + \sum_{t_0..t_i} R_t}{\bar{V}_{t_0..t_i}}$$

- t_i = Giorno di rilevazione del Rendimento
- t_0 = Primo Giorno del periodo di osservazione
- $t_0..t_i$ = Periodo di osservazione

$(V_{t_i} - V_{t_0})$ = Variazione del valore di Polizza registrato nel periodo di osservazione

$\sum_{t_0..t_i} P_t$ = Totale dei Premi Netti investiti nel periodo di osservazione

$\sum_{t_0..t_i} R_t$ = Totale dei Riscatti Lordi disinvestiti

$\bar{V}_{t_0..t_i}$ = Valore Medio di Polizza rilevato durante il periodo di osservazione

$MWRR_{t_i}$ = Indice MWRR rilevato al giorno t_i

Definizione di valore massimo e periodo di osservazione

Per valore massimo si intende il massimo valore dell’indice MWRR rilevato nell’arco temporale definito periodo di osservazione.

Il periodo di osservazione corrisponde ad un arco temporale di circa sei mesi, convenzionalmente definito in 130 giorni lavorativi

(giorni di rilevazione), che varierà quotidianamente.

Nello specifico, il periodo di osservazione corrisponde a 130 giorni di rilevazione consecutivi e comprende, di giorno in giorno, il giorno di rilevazione in cui viene effettuato il confronto giornaliero ed i 129 giorni di rilevazione precedenti.

Nel caso in cui il Programma Stop Loss sia stato attivato da meno di 130 giorni di rilevazione, il periodo di osservazione si riferisce esclusivamente ai giorni di rilevazione effettivamente decorsi dalla data di attivazione.

Nel caso di contratto su cui alla data del 27 settembre 2010 sia già attivato il servizio Programma Stop Loss, i singoli valori dell'indice MWRR relativi ai giorni di rilevazione antecedenti a tale data sono calcolati come segue:

- nel caso in cui il giorno di rilevazione corrisponda a un venerdì, il valore dell'indice MWRR è calcolato sulla base del valore delle quote relativo al medesimo giorno di rilevazione. In caso di venerdì non lavorativo, saranno utilizzati i valori delle quote del primo giorno lavorativo successivo;
- nel caso in cui il giorno di rilevazione corrisponda a un giorno diverso da venerdì, il valore dell'indice MWRR è calcolato sulla base dei valori delle quote del venerdì precedente allo stesso giorno di rilevazione. In caso di venerdì non lavorativo, saranno utilizzati i valori delle quote del primo giorno lavorativo successivo.

Il Programma Stop Loss comporta un costo, come previsto al successivo art. 10. L'incarico alla Compagnia decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Compagnia riceve la richiesta di adesione al Programma Stop Loss sottoscritta dal Contraente.

Nel caso in cui si verificano le condizioni per il disinvestimento previste dal Programma Stop Loss, l'operazione di disinvestimento delle quote attribuite al contratto e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi componenti la Linea Liquidità (switch) saranno effettuate nel primo giorno di riferimento successivo alla data in cui la Compagnia ha rilevato il verificarsi delle condizioni stesse. Il giorno di riferimento è definito al successivo art. 14bis.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav, come meglio specificato al successivo art. 14bis;

Per maggiori dettagli relativi all'operazione di switch ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 14.

Si specifica che eventuali premi aggiuntivi versati dal Contraente mentre l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, saranno automaticamente investiti dalla Compagnia nei fondi esterni componenti la Linea Liquidità.

Durante tutto il periodo in cui il controvalore delle quote risulti investito nella Linea Liquidità, la Compagnia interromperà il prelievo del costo di cui all'art. 10 fino ad un'eventuale richiesta di switch da parte del Contraente.

Il Contraente conserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, un'operazione di switch dai fondi componenti la Linea Liquidità verso uno o più fondi esterni e/o linee tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Tabella Riepilogativa dei fondi, in allegato alla Nota Informativa. Tale richiesta comporta il trasferimento dell'intero controvalore delle quote attribuite alla Linea Liquidità nei nuovi fondi esterni e/o linee "LongShort" scelti dal Contraente.

Tale richiesta non comporta la revoca del Programma Stop Loss; il nuovo periodo di osservazione decorrerà dalla data di effettuazione dell'operazione di switch.

Nel caso in cui il Contraente abbia scelto, al momento dell'adesione al Programma Stop Loss, la modalità "Stop Loss con successivo Programma Periodico di Investimento", la data da cui decorre l'incarico alla Compagnia per il servizio Programma Periodico di Investimento coincide con lo stesso giorno di riferimento dell'operazione di investimento nella Linea Liquidità. Da tale data il Programma Stop Loss si intenderà automaticamente revocato e conseguentemente non saranno più applicati i costi del servizio di cui al successivo art. 10.

Per le condizioni del servizio Programma Periodico di Investimento e la tempistica per le operazioni di switch periodiche, si rinvia al successivo paragrafo. Tutte le operazioni effettuate dalla Compagnia nell'ambito del Programma Stop Loss saranno successivamente comunicate al Contraente, tramite una lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

Nel caso in cui il Contraente effettui un versamento aggiuntivo o richieda un'operazione di switch od un'operazione di riscatto parziale, il periodo di osservazione continuerà a decorrere senza interruzioni.

Il Contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il Programma Stop Loss tramite comunicazione scritta, effettuata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure con lettera raccomandata AR. La revoca decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Compagnia riceve la richiesta di revoca sottoscritta dal Contraente. In caso di revoca non saranno più applicati i costi del servizio di cui all'art. 10.

Programma Periodico di Investimento

Attraverso la sottoscrizione del "Programma Periodico di Investimento" il Contraente dà l'incarico alla Compagnia di trasferire, tramite operazioni di switch periodiche, l'intero controvalore delle quote dei fondi presenti in polizza verso una combinazione di fondi esterni/linee "LongShort" prescelta dallo stesso Contraente (c.d. asset di destinazione).

Al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione, il Contraente sceglie:

- la durata del Programma Periodico di Investimento (1, 6, 12 o 24 mesi);
- la frequenza delle operazioni di switch periodiche (settimanale o mensile - si segnala che per durata 1 mese è prevista esclusivamente la frequenza settimanale, per durata 24 mesi è prevista esclusivamente la frequenza mensile);
- l'asset di destinazione, composto da un massimo di 40 fondi esterni /linee "LongShort" selezionati dal Contraente, secondo percentuali a sua scelta, tra i fondi/linee "LongShort" sottoscrivibili elencati nella Tabella Riepilogativa dei fondi, allegata alla Nota Informativa. L'asset di destinazione non potrà essere successivamente variato in corso di contratto. Si specifica che nel caso in cui il servizio sia attivato in seguito ad una precedente adesione al Programma Stop Loss con modalità "con successivo Programma Periodico di Investimento", l'asset di destinazione sarà uguale all'ultima scelta di investimento effettuata dal Contraente prima del trasferimento in Linea Liquidità, che coincide con le percentuali dei fondi esterni/linee "LongShort" selezionati dallo stesso nell'ultima operazione di switch eseguita, o, in assenza di tale operazione, con la combinazione di fondi esterni/linee prescelta dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta. Si precisa che non sono compresi nell'ultima scelta del Contraente eventuali fondi/linee "LongShort" sottoscritti dallo stesso attraverso le operazioni di versamento di premi aggiuntivi.

L'incarico alla Compagnia decorre dal primo giorno lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui la stessa riceve la richiesta di adesione al Programma Periodico di Investimento sottoscritta dal Contraente.

Nel caso in cui il Contraente abbia scelto, al momento dell'adesione al Programma Stop Loss, la modalità "Stop Loss con successivo Programma Periodico di Investimento", la data da cui decorre l'incarico alla Compagnia per il servizio Programma Periodico di Investimento coincide con lo stesso giorno di riferimento dell'operazione di investimento nella Linea Liquidità.

Il giorno di riferimento corrisponde ad ogni giorno lavorativo ed è il giorno in cui la Compagnia effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi esterni. In caso di giorno non lavorativo per la Compagnia, il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente al Contraente.

La Compagnia, assunto l'incarico:

- trasferisce, nel giorno in cui ha assunto l'incarico, l'intero controvalore delle quote attribuite al contratto nelle quote dei fondi componenti la linea gestita denominata Linea Liquidità. Tale operazione di switch non è effettuata nel caso in cui il contratto risulti già investito nella Linea Liquidità in seguito ad un'eventuale precedente adesione al Programma Stop Loss;
- calcola, periodicamente e nelle modalità di seguito specificate, l'importo dello switch periodico cioè il controvalore da trasferire settimanalmente o mensilmente, secondo la frequenza scelta dal Contraente, nei fondi componenti l'asset di destinazione;
- trasferisce periodicamente tale importo, disinvestendolo dai fondi componenti la Linea Liquidità e reinvestendolo nel medesimo giorno, al netto del costo del servizio, in quote di fondi componenti l'asset di destinazione. La Compagnia continuerà ad effettuare, secondo la frequenza stabilita, le operazioni di switch periodiche fino a quando il controvalore investito nella Linea Liquidità risulti pari a 0. L'investimento nei fondi componenti l'asset di destinazione avviene proporzionalmente alle percentuali scelte dal Contraente al momento della richiesta di adesione al servizio.

Il Programma Periodico di Investimento comporta un costo, applicato in occasione di ogni operazione di switch periodica, come previsto al successivo art. 10.

Calcolo del numero delle operazioni e dell'importo dello switch periodico

Il numero di operazioni di switch periodiche previste dal servizio varia in base alla frequenza ed alla durata scelte dal Contraente al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione al Programma Periodico di Investimento:

frequenza	durata			
	1 mese	6 mesi	12 mesi	24 mesi
settimanale	4 operazioni	26 operazioni	52 operazioni	non prevista
mensile	non prevista	6 operazioni	12 operazioni	24 operazioni

L'importo della prima operazione di switch periodica varia in base alla frequenza e alla durata scelte dal Contraente:

- nel caso di frequenza settimanale, l'importo è calcolato dividendo l'intero controvalore del contratto, per 52 in caso di durata 12 mesi, per 26 in caso di durata 6 mesi, per 4 in caso di durata 1 mese;
- nel caso di frequenza mensile, l'importo è calcolato dividendo l'intero controvalore del contratto per 24 in caso di durata 24 mesi, per 12 in caso di durata 12 mesi o per 6 in caso di durata 6 mesi.

Per ogni operazione di switch periodica successiva alla prima, la Compagnia ricalcola periodicamente (mensilmente o settimanalmente, in base alla frequenza scelta) l'importo da trasferire, sulla base del controvalore residuo delle quote componenti la Linea Liquidità e del numero di switch periodici residui. Più specificatamente l'importo di ogni switch periodico successivo al primo è calcolato dividendo l'intero controvalore delle quote di volta in volta presenti in Linea Liquidità per il numero delle operazioni di switch periodiche residue (numero switch previsti dal servizio in base alla durata ed alla frequenza scelta - numero switch periodici già effettuati).

In tutti i casi, ai fini della determinazione del controvalore delle quote componenti la Linea Liquidità, si assumono gli ultimi valori delle quote disponibili alla data dell'operazione.

Qualora il controvalore delle quote dei fondi componenti la Linea Liquidità sia inferiore a 1.000 Euro, l'intero importo verrà trasferito nell'asset di destinazione. Conseguentemente il numero di operazioni di switch periodiche potrà essere inferiore al numero previsto.

Giorno di riferimento delle operazioni di switch periodiche

La prima operazione di switch periodica, che comporta il disinvestimento dalla Linea Liquidità e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi/linee "LongShort" componenti l'asset di destinazione, sarà effettuata:

- nel caso in cui il Contraente abbia scelto la frequenza settimanale, nel venerdì della prima settimana successiva alla data in cui decorre l'incarico della Compagnia;
- in caso di frequenza mensile, nel secondo venerdì lavorativo del mese successivo alla data in cui decorre l'incarico della Compagnia.

Le operazioni di switch periodiche successive alla prima saranno effettuate:

- in caso di frequenza settimanale, ogni venerdì di ogni settimana;
- in caso di frequenza mensile, nel secondo venerdì di ogni mese. Nel caso di contratto su cui alla data del 27 settembre 2010 sia già attivato il servizio Programma Periodico di investimento, le operazioni saranno effettuate il primo venerdì del mese.

In caso di venerdì non lavorativo (giorno di riferimento dell'operazione), l'operazione di switch periodica sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente al Contraente.

Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di switch periodica si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav, come definito all'art. 14bis.

Per maggiori dettagli relativi all'operazione di switch periodico ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 14.

Tutte le operazioni effettuate dalla Compagnia nell'ambito del Programma Periodico di Investimento saranno periodicamente, con frequenza mensile, comunicate al Contraente, tramite una lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi fondi/linee "LongShort", nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

L'eventuale richiesta da parte del Contraente di effettuare un'operazione di switch verso uno o più fondi esterni /linee "LongShort" tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Tabella Riepilogativa dei fondi allegata alla Nota Informativa, comporta la revoca automatica del servizio Programma Periodico di Investimento.

La revoca decorre dal giorno di riferimento in cui la Compagnia effettua l'operazione di switch. In caso di revoca non saranno più applicati i costi del servizio di cui al successivo art. 10.

Si specifica che il Contraente conserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti di premi aggiuntivi su uno o più fondi esterni e/o linee "LongShort" tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Tabella Riepilogativa dei fondi allegata alla Nota Informativa, nonché di richiedere operazioni di riscatto parziale.

L'eventuale versamento di premi aggiuntivi o l'eventuale richiesta di riscatti parziali non comporta quindi la revoca del Programma Periodico di Investimento.

Linea Liquidità

(linea collegata ai servizi opzionali e aggiuntivi Programma Stop Loss e Programma Periodico di Investimento)

La Linea Liquidità è una linea gestita dalla Compagnia ed investe in quote di fondi esterni selezionati dalla stessa - sulla base di una costante analisi quantitativa e qualitativa degli stessi fondi e del mercato - tra quelli appartenenti alla macro-categoria "fondi monetari/liquidità" e disponibili nella gamma dei fondi collegabili al presente contratto ed elencati nella Tabella Riepilogativa dei fondi, in allegato alla Nota Informativa.

Grado di rischio: Basso

Orizzonte minimo di investimento consigliato: 1 anno

Obiettivo di investimento: conservazione del capitale investito in un orizzonte temporale di breve periodo

Benchmark di riferimento: 100% Euribor 3 mesi (tasso 360). L'indice esprime il tasso di riferimento a tre mesi del mercato monetario dell'area euro ed è promosso dalla European Banking Federation

Volatilità attesa: 3 %

Composizione della linea

Ai fini della selezione da parte della Compagnia degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio per la composizione della linea gestita, sarà utilizzata esclusivamente la macrocategoria monetaria/liquidità.

L'elenco dei fondi esterni selezionati dalla Compagnia per la Linea Liquidità è disponibile presso la Società distributrice o presso la Compagnia stessa.

La Compagnia, a seguito dell'analisi finanziaria di cui sopra, individua i fondi esterni che compongono la Linea Liquidità ed opera per conto del Contraente con discrezionalità ed autonomia operativa, rivedendone la composizione in base all'analisi effettuata, attraverso operazioni di compravendita dei fondi esterni.

Le operazioni di compravendita derivanti dalla gestione sono effettuate il venerdì che è il giorno di riferimento ed ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un fondo all'altro si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav, come definito all'art. 14bis.

Tutte le operazioni derivanti dall'attività della Compagnia sulla Linea Liquidità saranno successivamente comunicate al Contraente, tramite specifica lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi fondi, comprese le informazioni relative al numero e valore unitario delle quote dei fondi esterni attribuite.

Art. 4 - Altri Fondi esterni/linee gestite

La Compagnia ha la facoltà di proporre nuove linee gestite o OICR aventi le seguenti caratteristiche:

- a) fondi comuni di investimento aperti e Sicav c.d. armonizzati cioè che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- b) fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
- c) fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

A seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e di verifica delle performance dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, la Compagnia, allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, provvede ad un costante adeguamento qualitativo della gamma di fondi proposti con il presente contratto, nell'interesse del Contraente. La Compagnia ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto.

La Compagnia invierà su base semestrale al Contraente una comunicazione contenente gli aggiornamenti periodici dell'elenco dei fondi esterni collegati al contratto unitamente ad un breve commento delle operazioni eseguite durante il periodo di riferimento.

In caso di eliminazione di uno o più fondi collegati al contratto, la Compagnia ne informerà il Contraente almeno un mese prima della data prevista per l'eliminazione. Il Contraente potrà decidere, entro tale data, di effettuare un'operazione di switch verso uno o più fondi esterni e/o linee "LongShort" a sua scelta tra quelli collegabili al presente contratto. In mancanza di risposta da parte del Contraente, la Compagnia, procederà, alla data stabilita, a disinvestire tutte le quote del fondo in via di eliminazione e a reinvestirle il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria ANIA, sottoscrivibile con il presente contratto.

Le quote del nuovo fondo resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte del Contraente.

Art. 5 - Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si ritiene perfezionato e produce gli effetti il venerdì lavorativo indicato in Proposta di assicurazione alla voce "data di conclusione e decorrenza", sempreché entro tale data, la Compagnia disponga del premio, così come determinato successivamente.

mente, e non abbia comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della Proposta. In caso di venerdì non lavorativo il contratto si conclude il primo giorno lavorativo successivo e gli effetti decorrono da tale data.

Art. 6 - Il premio e suo versamento

Modalità di pagamento

Il pagamento dei premi, può essere effettuato tramite le seguenti modalità.

Il premio unico iniziale e i premi aggiuntivi dovranno essere corrisposti tramite:

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A.;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla Compagnia.

La Compagnia non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Giorno di disponibilità

Il giorno di disponibilità del premio da parte della Compagnia coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui la Compagnia dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale e - in caso di pagamento tramite assegno - con la scadenza dei giorni di valuta (1 giorno di valuta per assegno bancario su piazza e per assegno circolare; 3 giorni per assegno bancario fuori piazza).

La Compagnia deve avere la disponibilità dei premi aggiuntivi il giorno lavorativo precedente il giorno di riferimento definito al successivo art. 14 bis.

Modalità di corresponsione dei premi

Premio unico iniziale

Al momento della sottoscrizione della Proposta è previsto il pagamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a Euro 30.000.

Premi aggiuntivi

Oltre al pagamento del premio iniziale, il Contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 1.000 ciascuno, che la Compagnia investirà in quote di Fondi esterni, secondo la scelta del Contraente. I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, possono essere effettuati fino ad una età massima dell'Assicurato di 74 anni, e non oltre alla data di investimento dello stesso.

I versamenti di premi aggiuntivi effettuati su contratti collegati ad una combinazione libera di fondi esterni e/o su una o più linee gestite di tipo "LongShort" potranno essere effettuati su una combinazione libera di fondi esterni e/o su una o più linee di tipo "LongShort" da indicare al momento del versamento in base alla scelta del Contraente.

Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione dell'ordine di investimento da parte delle Società di Gestione/Sicav dei singoli fondi esterni in cui è stato investito il premio, la Compagnia invierà al Contraente:

- il Documento di Polizza, successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto;
- una lettera di conferma dell'investimento, successivamente ad ogni eventuale versamento di premio aggiuntivo.

Art. 7 - Modalità di conversione del premio in quote

Al momento del perfezionamento del contratto il premio viene investito, al netto del caricamento per diritto fisso e della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità sotto specificato, nelle quote dei fondi esterni, secondo la scelta operata dal Contraente.

Nel caso in cui uno o più fondi esterni prescelti dal Contraente siano temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D e successive modifiche e integrazioni o siano stati chiusi dalla società di gestione, la Compagnia provvederà in via automatica, ad investire la percentuale di premio destinata a tale/i fondo/i nel fondo Anima Liquidità.

Il Contraente ha comunque la facoltà di effettuare, senza costi aggiuntivi ed in qualsiasi momento successivo alla comunicazione, un'operazione di switch verso uno o più fondi/linee. La percentuale di premio resterà investita nel fondo Anima Liquidità fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte del Contraente.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio iniziale coincide con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio, nel rispetto dei giorni di valuta sopra indicati.

Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da versamento dei premi aggiuntivi coincide con il primo giorno lavorativo successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della Compagnia (c.d. "data di investimento"), nel rispetto dei giorni di valuta precedentemente indicati.

Il numero delle quote dei fondi esterni che rappresentano il capitale si determina dividendo il/i premio/i versato/i dal Contraente - al netto, nel solo caso del premio iniziale, del caricamento per diritto fisso e della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità sotto specificato - per il valore unitario della quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno come meglio specificato al successivo art. 14bis.

Nel caso, sopra specificato, in cui uno o più Fondi prescelti dal Contraente siano momentaneamente sospesi o siano stati chiusi dalla società di gestione e siano state conseguentemente attribuite al Contraente quote del Fondo Anima Liquidità, la Compagnia invierà, unitamente al Documento di Polizza - o in caso di versamento di premio aggiuntivo, alla lettera di conferma dell'operazione stessa -, una comunicazione indicante la motivazione della sospensione del/i Fondo/i prescelto/i dal Contraente e del conseguente investimento nel Fondo Anima Liquidità.

La Compagnia, una volta perfezionato il contratto invierà al Contraente il Documento di Polizza che contiene:

- la conferma dell'avvenuto versamento;
- la data di conclusione e decorrenza del contratto;

- l'importo del premio versato e l'importo del premio investito alla decorrenza del contratto;
- il numero ed il valore unitario ed il giorno in cui tale valore si riferisce, delle quote dei fondi esterni attribuite a fronte del pagamento del premio.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte al rischio di mortalità previsto nel contratto e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi gravanti sul contratto, non concorre alla formazione del capitale.

L'importo viene calcolato in funzione del premio, ma viene prelevato in parte dal premio ed in parte nel corso del contratto dalle quote, come segue:

- al momento del versamento del premio unico iniziale viene prelevato un importo pari a Euro 1;
- mensilmente viene prelevata una percentuale pari allo 0,01% su base annua, del numero totale delle quote possedute dal Contraente. Essa è prelevata direttamente dal numero totale delle quote acquisite con conseguente riduzione del numero delle stesse;
- ad ogni anniversario di polizza viene prelevato un importo pari a Euro 1; questo importo è prelevato direttamente dal numero totale delle quote possedute con conseguente riduzione del numero delle stesse.

La Compagnia fornisce annualmente al Contraente la comunicazione del prelievo effettuato.

Art. 8 - Requisiti soggettivi

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui viene perfezionato il contratto di assicurazione non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore ai 74.

Art. 9 - Opzione in rendita previdenziale in caso di riscatto

Il Contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di conclusione e decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.

Il Contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:

- rendita vitalizia: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- rendita reversibile: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dal Contraente;
- rendita certa e poi vitalizia: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 500. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui la Compagnia riceve la richiesta di conversione sottoscritta dal Contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto.

Nella fase di erogazione la rendita, in tutte le modalità di corresponsione sopra elencate, non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.

Art. 10 - Costi

Il presente contratto prevede:

costi gravanti sul contratto

I costi gravanti sul contratto sono rappresentati da:

- un caricamento per diritto fisso di Euro 50. Tale diritto viene prelevato al momento del perfezionamento del contratto. I versamenti di premi aggiuntivi non prevedono il pagamento di alcun caricamento per diritto fisso;
- un caricamento periodico pari ad una percentuale su base annua - variabile in base alle macro-categorie di appartenenza dei Fondi e in base alle linee gestite di tipo "LongShort" sottoscritte - del numero totale delle quote possedute dal Contraente e pari alla somma di:
 - *caricamenti per spese di distribuzione, variabile in base alle macro-categorie di appartenenza dei Fondi e in base alle linee gestite di tipo "LongShort":*

Macro-categoria	Percentuale spese di distribuzione
Fondi Flessibili	2,30%
Fondi Azionari	2,20%
Fondi Bilanciati	2,10%
Fondi Obbligazionari	1,90%
Fondi Monetari/Liquidità	1,50%

Linee gestite	Percentuale spese di distribuzione
Linee LongShort	2,10%

- *caricamenti per costi di gestione:*

Tipologia	Percentuale costo
Fondi esterni	0,59%
Linee LongShort	0,64%

Il caricamento periodico per costi di gestione dei fondi esterni scelti liberamente viene prelevato a fronte di un servizio da parte della Compagnia di identificazione di portafogli consigliati per differenti profili di rischio, costruiti sulla base del continuo monitoraggio dei Fondi selezionabili dal Contraente e disponibili presso la Società distributrice.

Il caricamento periodico per costi di gestione delle combinazioni predefinite o linee LongShort viene prelevato a fronte di un'attività di selezione, monitoraggio e ribilanciamento dei fondi esterni che compongono le linee LongShort come meglio specificato all' Art. 3.

Detti caricamenti vengono calcolati su base annua e prelevati mensilmente direttamente dal numero totale delle quote acquisite, con conseguente riduzione del numero delle stesse.

Oltre ai suddetti costi, nel caso in cui il Contraente scelga di aderire ad uno dei servizi opzionali e aggiuntivi disponibili, il contratto prevede i seguenti costi relativi:

a) Programma Stop Loss

In caso di sottoscrizione del servizio opzionale Programma Stop Loss, il costo del predetto servizio è pari allo 0,01% su base annua (con il limite massimo di Euro 2 mensili) del controvalore del contratto, applicato e prelevato mensilmente dal numero delle quote possedute.

Il prelievo avviene quindi mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto che, per effetto del prelievo, diminuiscono. Tale costo sarà applicato e prelevato fino a richiesta di revoca del servizio da parte del Contraente.

Si specifica che tale costo non sarà applicato né prelevato per tutto il periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, fino ad un'eventuale successiva richiesta di switch da parte del Contraente. In tale periodo saranno invece applicati soltanto i costi prelevati dalle quote previsti in questo medesimo art. 10 - Costi.

Nel caso in cui il Contraente abbia aderito al servizio web "my skandia", è previsto uno sconto del 100% del predetto costo.

b) Programma Periodico di Investimento

In caso di sottoscrizione del servizio opzionale Programma Periodico di Investimento, il costo del predetto servizio è prelevato in occasione di ogni operazione di switch periodica effettuata dalla Compagnia nell'ambito del servizio. Il costo è pari a Euro 2 per operazione, come dettagliato nella tabella seguente:

frequenza	Costo totale (max)			
	Durata 1 mese	Durata 6 mesi	Durata 12 mesi	Durata 24 mesi
settimanale	Euro 8	Euro 52	Euro 104	-
mensile	-	Euro 12	Euro 24	Euro 48

Nel caso in cui il Contraente abbia aderito al servizio web "my skandia", è previsto uno sconto del 100% del predetto costo.

Con riferimento ai singoli fondi/linee "LongShort" componenti l'asset di destinazione o presenti in polizza a seguito di eventuali operazioni di versamento di premi aggiuntivi, si specifica che sono inoltre applicati i costi prelevati dalle quote e previsti in questo medesimo art. 10 - Costi, così come ai fondi di macrocategoria monetari/liquidità componenti la Linea Liquidità.

spese gravanti sui Fondi esterni

Le spese gravanti sui Fondi esterni sono contenute e dettagliatamente descritte negli Stralci dei Prospetti informativi dei fondi esterni.

Art. 11 - Durata del contratto

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si scioglie al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

Art. 12 - Diritto di riscatto

In conformità con quanto previsto all'art. 1925 c.c., Il Contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto.

Il riscatto, non essendo soggetto a vincoli temporali, può essere richiesto dal Contraente in qualsiasi momento, durante la vita del contratto. A tal fine il Contraente dovrà inviare una comunicazione scritta alla Compagnia, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R..

Con il riscatto, la Compagnia procederà al disinvestimento delle quote dei fondi esterni il primo giorno lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui abbia ricevuto la richiesta di riscatto del Contraente. Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione delle quote in somme da erogare.

Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, varierà tra il 92% e il 100% del controvalore delle quote dei Fondi esterni possedute al momento del riscatto, secondo il numero di anni trascorsi dalla data di conclusione e decorrenza del contratto e dalla data di versamento per i singoli premi aggiuntivi, come di seguito descritto:

Anno	Valore di riscatto (% del controvalore delle quote dei Fondi esterni possedute al momento del riscatto)
0	92%
1	95%
2	96%
3	98%
4	99%
5 e oltre	100%

Il controvalore delle quote attribuite al contratto, ai fini della definizione del valore di riscatto, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav per ciascun fondo esterno, come meglio specificato al successivo art. 14bis.

Il Contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale sempreché il capitale maturato residuale non sia inferiore a Euro 1.500 e per un importo minimo non inferiore a Euro 500.

Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad una linea gestita abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, la Compagnia non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell'intera linea composta da tali fondi.

Consequentemente la Compagnia:

- in caso di richiesta di riscatto totale, liquiderà al Contraente esclusivamente il valore di riscatto delle quote dei fondi esterni o delle linee composte da tali fondi, diminuito delle eventuali imposte di legge, a cui è possibile assegnare un valore delle quota relativo all'operazione;
- in caso di richiesta di riscatto parziale, liquiderà al Contraente il valore di riscatto richiesto, disinvestendo esclusivamente le quote dei fondi esterni /linee a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione. Eventuali imposte di legge saranno applicati sull'importo residuo in polizza e/o sull'importo liquidato, in base alla possibilità di disinvestimento delle quote non riscattate.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore al valore di riscatto richiesto, la Compagnia liquiderà esclusivamente tale controvalore, diminuito di eventuali imposte di legge.

La Compagnia ne fornirà al Contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Successivamente, la Compagnia procederà tempestivamente al disinvestimento delle quote del/i fondo/i o delle linee non liquidati non appena avrà comunicazione da parte della Società di Gestione/Sicav della ripresa del calcolo del valore della quota, salvo diversa precedente comunicazione contraria da parte del Contraente.

Eventuali imposte di legge, saranno applicati conformemente a quanto già previsto per l'operazione di riscatto inizialmente richiesta (totale o parziale).

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 15.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, la Compagnia si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti da una richiesta di riscatto ricevuta dal Contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Art. 13 - Diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

Il Contraente può revocare la Proposta fino a quando il contratto non è concluso.

Ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs 174/95, il Contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di conclusione e di decorrenza dello stesso.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il valore delle quote dei Fondi esterni.

Ai fini della determinazione del valore maturato da restituire al Contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di recesso del Contraente.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente

Art. 14 - Operazioni di switch

Il Contraente ha la facoltà di effettuare operazioni di switch delle quote da un fondo/linea ad un altro fondo/linea.

L'operazione di switch viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al contratto nel giorno di riferimento e reinvestendole, il medesimo giorno, nei nuovi fondi/linee "LongShort" secondo la nuova scelta dal Contraente.

L'operazione di switch verso uno o più fondi esterni/linee "LongShort" può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., del Contraente relativa all'operazione in oggetto.

Il giorno di riferimento per l'operazione di switch, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in quote di fondi esterni, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta scritta.

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, la compagnia, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione, come pubblicati su "Il Sole 24 Ore".

Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione degli ordini di disinvestimento e reinvestimento da parte delle Società di Gestione/Sicav dei singoli fondi esterni relativi all'operazione, la Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma dell'operazione di switch contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi/linee, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi rimborsate ed attribuite.

In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili alla Compagnia, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.

Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione di switch, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad una linea gestita abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, la Compagnia non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell'intera linea composta da tali fondi.

Consequentemente la Compagnia:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni/linee a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione;
- reinvestirà il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente esclusivamente nei nuovi fondi/linee scelti dal Contraente.

La Compagnia ne fornirà al Contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, la Compagnia si riserva inoltre la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni derivanti da una richiesta di switch ricevuta dal Contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Nel caso in cui il Contraente abbia aderito al servizio Programma Periodico di Investimento, la Compagnia effettua autonomamente, le operazioni di switch periodiche previste dal servizio stesso. Ciascuna operazione di switch periodica consiste:

- nel disinvestimento di un controvalore pari all'importo dello switch periodico di quote dei fondi esterni componenti la Linea Liquidità, sulla base del peso percentuale di ciascun fondo all'interno della linea stessa; il numero di quote disinvestito da ciascun fondo è determinato sulla base del valore della quota dello stesso assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav, come meglio specificato al successivo art.14bis ;
- nell'investimento, nello stesso giorno di riferimento, dell'importo di cui sopra, diminuito dei costi del servizio, in quote dei fondi esterni/linee componenti l'asset di destinazione, sulla base del valore della quota degli stessi, così come assegnati all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav, come meglio specificato al successivo art.14bis.

Qualora uno o più fondi esterni prescelti dal Contraente, sia in caso di operazione di switch che in caso di operazione di switch periodica, siano temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D e successive modifiche e integrazioni o siano stati chiusi dalla società di gestione, la Compagnia provvederà ad effettuare, in via automatica, l'investimento previsto in tale/i fondo/i nel fondo Anima Liquidità.

Le quote del fondo Anima Liquidità resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte del Contraente.

La Compagnia, inoltre, effettua autonomamente le operazioni di switch verso i fondi esterni componenti la Linea Liquidità, nell'ambito del Programma Stop Loss eventualmente sottoscritto dal Contraente.

Successivamente alle operazioni di switch effettuate autonomamente dalla Compagnia, il Contraente ha comunque la facoltà di effettuare, senza costi aggiuntivi ed in qualsiasi momento successivo, operazioni di switch su uno o più fondi esterni/linee tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Tabella Riepilogativa dei fondi allegata alla Nota Informativa.

Tale richiesta non comporta la revoca del Programma Stop Loss. La richiesta comporta invece la revoca del Programma Periodico di Investimento.

Art. 14 bis - Determinazione del valore della quota, valorizzazione della polizza, giorno di riferimento delle operazioni e relativo valore della quota assegnato all'operazione

Determinazione del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun fondo esterno è rilevato dalla Compagnia quotidianamente ed è determinato dalle singole Società di Gestione /Sicav secondo quanto previsto dagli stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni.

Il valore della quota è pubblicato sul sito www.skandia.it e sui quotidiani finanziari indicati nei singoli stralci dei Prospetti Informativi dei fondi esterni.

Valorizzazione della polizza

Il contratto è valorizzato in Euro. La valorizzazione della polizza ad una determinata data è effettuata sulla base degli ultimi valori unitari della quota disponibili per ciascun fondo esterno collegato.

Nel caso in cui il fondo esterno abbia valuta di denominazione diversa dall'Euro, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, la Compagnia converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea del giorno di assegnazione del valore della quota relativa alle singole operazioni di investimento, come definito al successivo paragrafo "Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni".

I tassi di cambi rilevati dalla Banca Centrale Europea sono quotidianamente pubblicati su "Il Sole 24 Ore".

Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni.

La Compagnia effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi esterni previste dal presente contratto, fatto salvo specifica indicazione, quotidianamente, in ogni giorno lavorativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Assicurazioni, definito "giorno di riferimento".

In caso di giorno non lavorativo, il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente al Contraente, tramite comunicazione sul sito www.skandia.it ed informando la Società distributrice.

La Compagnia effettua le operazioni di investimento e disinvestimento nel giorno di riferimento, sulla base del valore unitario delle quote di ciascun fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav.

Il valore delle quote con cui sono effettuate le operazioni di investimento e disinvestimento è determinato dalle singole Società di Gestione /Sicav, secondo quanto espressamente previsto dai Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni ed indicato nella Tabella Riepilogativa dei fondi allegata alla Nota Informativa, alla colonna "Valore quota assegnato".

In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili alla Compagnia, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.

Art. 15 - Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

- in caso di riscatto totale

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del Contraente;
- fotocopia del codice fiscale del Contraente;
- Documento di Polizza in originale ed eventuali appendici in originale oppure originale della dichiarazione di smarrimento sottoscritto dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i 6 mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio della Compagnia (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).
- in caso di riscatto parziale
 - fotocopia del documento di identità in corso di validità del Contraente;
 - fotocopia del codice fiscale del Contraente;
 - se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
 - se persona giuridica, visura camerale valida entro i 6 mesi;
 - se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante.
- in caso di decesso dell'Assicurato
 - Documento di Polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
 - dichiarazione sostitutiva o atto notorio, ove si dichiara se il defunto abbia lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi);
 - in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato ai termini di legge; se sono stati indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'indicazione degli stessi;
 - certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
 - certificato di decesso dell'Assicurato;
 - nel caso di Beneficiario minore o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
 - fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari;
 - se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
 - se persona giuridica, visura camerale valida entro i 6 mesi;
 - se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
 - se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio della Compagnia (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

La Compagnia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 16 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 17 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del Contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio.

Se il Contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata alla Compagnia e sottoscritta in originale dal Contraente, o disposte per testamento.

Art. 18 - Cessione

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c..

Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.

La Compagnia ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di Polizza o su appendice.

La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

Art. 19 - Pegno

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente la Compagnia ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Dal momento della ricezione dell'atto di pegno, la Compagnia si atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non farà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 20 - Legge del contratto

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

Art. 21 - Foro competente

A norma di quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229") la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

Art. 22 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 23 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 24 - Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

Le presenti Condizioni contrattuali sono state redatte nel gennaio 2011



Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.